



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1733

Data 10-7-2017

Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 515/17 del Tribunale di Ragusa. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Battaglia Biagio appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci, del mese di luglio, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Ing. Francesco Greco, nominato con D.A. n.43/GAB del 05.7.2017, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dott. Giovanni Guadagni, nella qualità di segretario verbalizzante;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997, di costituzione del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

mc/s6



VISTA la disposizione n.22/17 Ris. in ordine alle modalità di predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la proposta di deliberazione n. 24 del 10-7-2017 di pari oggetto che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, redatta dal Direttore generale e corredata dei pareri di conformità tecnica e contabile, ivi contenuti;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

VISTO l'art.9 lettera f dello Statuto Consortile;

DELIBERA

Art. 1) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Battaglia Biagio, nato ad Acate il 18/07/1962, con decorrenza dalla data del 10.12.2001 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 04.12.2001, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 24/7/2017 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso in appello senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 515/17 del Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

Luogo di lavoro: comprensorio consortile - sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

Art. 2) - di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

Art. 3) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;

Art. 4) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
(Dott. Giovanni Gurrieri)

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Cosentini)

Il Commissario Straordinario
(Ing. Francesco Greco)

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA
(D.P.R.S. 23 Maggio 1997)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 24

Data 10.7.2017

Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 515/17 del Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa.
Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Battaglia Biagio appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli Avvocati. Cecilia Licitra e Carmelo Edoardo Cappello del foro di Ragusa, difensori del sig. Battaglia Biagio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso avvocato Licitra sito in Ragusa in Viale Ten. Lena n. 14 assunto al protocollo consortile al n. 7542 del 19/08/2014, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 998 del 25/09/2014 con cui si autorizzava il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Battaglia Biagio;

VISTA la sentenza n. 515/17 con cui il Giudice del Lavoro dichiara che tra il sig. Battaglia Biagio e il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 10/12/2001 e per l'effetto ordina al Consorzio stesso di procedere all'immediato ripristino del rapporto di lavoro;; condanna il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; condanna il Consorzio altresì a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.250,00 oltre CPA e IVA;

VISTO il parere del 31 gennaio 2017 assunto al protocollo consortile al n.1486/17 reso dall'avv.



Nicolò Schittone del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d'Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

RITENUTO che in conseguenza al suddetto parere occorre dare esecuzione alla citata sentenza n°515/2017 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data del 10.12.2001 in forza del contratto stipulato in data 4.12.2001 ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dall'istante alla data di scadenza del termine, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale corte d'Appello senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il sig. Battaglia Biagio giusta deliberazione n. 1662/2017e contratto prot. n. 5900/17 è stato assunto quale operaio stagionale per gli interventi di manutenzione stagionale alle OO.PP. di Bonifica del comprensorio consortile per l'Esercizio 2017 dal 5 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, per l'espletamento delle garanzie occupazionali di spettanza quale cinquantunista;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 04/12/2001 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Battaglia Biagio, nato ad Acate il 18/07/1962, con decorrenza dalla data del 10.12.2001 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 04.12.2001, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 24/7/2014 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso in appello senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 515/17 del Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;


Luogo di lavoro: comprensorio consortile - sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

Art. 2) - di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

Art. 3) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;


Art. 4) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni COSENTINI)



La suindicata proposta è corredata dai seguenti pareri di conformità che ne formano parte integrante e sostanziale.

Si esprime parere tecnico non favorevole/favorevole

Il Capo Settore Segreteria Dr./Ing. 

Il Dirigente dell'Area Amministrazione Dr./Ing. 

Si esprime parere di regolarità contabile non favorevole/favorevole

Il Capo settore ragioneria 

I superiori pareri dovranno essere firmati dai rispettivi destinatari.